

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23732** del registro di segreteria,
nei confronti di **Fabbioni Stefano**, consegnatario di beni mobili in
servizio presso il **Comune di Grottammare (AP)** per l'esercizio
finanziario **2016 (conto n. 54539)**, a seguito della relazione
d'irregolarità, redatta dal magistrato istruttore dott. Giuseppe Vella;
visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti
di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025, con l'assistenza del
segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.
Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; assente l'agente
contabile Fabbioni Stefano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**1.** Con relazione n. 575/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria,

	dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 54539	
	presentato da Fabbioni Stefano, consegnatario in servizio presso il	
	Comune di Grottammare (AP) per l'esercizio finanziario 2016, ha	
	rilevato che il conto non riguarda beni mobili per i quali il medesimo	
	avesse un "debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni	
	costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e	
	verosimilmente in uso presso il Settore di pertinenza.	
	Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto	
	depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché	
	privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con	
	esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso	
	custoditi.	
	Oltre alla questione principale, nella relazione sono state indicate	
	anche altre irregolarità formali:	
	- assenza del visto di regolarità sul conto, da parte del Responsabile	
	del Servizio Finanziario;	
	- carenza dell'atto di nomina dell'agente contabile;	
	- mancato rispetto dei termini per il deposito presso la Corte dei	
	conti;	
	- omessa allegazione della relazione dell'organo di controllo interno.	
	Per tali motivi, il magistrato istruttore ha chiesto che sia sottoposta,	
	preliminarmente, al giudizio del Collegio la tematica inerente	
	all'ammissibilità e procedibilità del conto in questione e, qualora esso	
	fosse ritenuto ammissibile, quella concernente la sua regolarità.	
	2. Con memoria depositata in data 22 gennaio 2025 si è costituito	

	in giudizio il Fabbioni, evidenziando che il conto giudiziale era stato	
	depositato a causa di un'errata interpretazione della normativa	
	vigente; infatti, in base al D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, soltanto	
	i consegnatari con "debito di custodia" (agenti contabili) sono	
	obbligati a rendere il conto giudiziale, mentre i consegnatari con	
	"debito di vigilanza" (agenti amministrativi) non sono tenuti a tale	
	adempimento; d'altronde, il "debito di custodia" si configura	
	relativamente alla gestione e movimentazione di appositi magazzini,	
	mentre per i beni destinati all'utilizzo ordinario presso i singoli uffici	
	non si determina un debito di custodia in senso tecnico.	
	Conseguentemente, il Fabbioni, in qualità di consegnatario di beni	
	mobili in uso ordinario all'ufficio cui era preposto, non era tenuto alla	
	resa del conto giudiziale, che, pertanto, dovrebbe essere dichiarato	
	improcedibile.	
	3. All'odierna udienza, assente l'agente contabile, il Pubblico	
	Ministero ha chiesto che il presente giudizio di conto sia dichiarato	
	improcedibile.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su	
	modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.	
	194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del	
	carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità	
	e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.	
	Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del	
	"consegnatario con debito di custodia" da quella del "consegnatario	
	3	

	con debito di vigilanza”, figure che comportano obblighi differenti in	
	relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i	
	soggetti interessati.	
	In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza	
	ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di	
	questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se il	
	Fabbioni avesse in custodia i beni per una loro successiva	
	movimentazione e distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia	
	l’obbligo di custodia in senso tecnico che l’obbligo di resa del conto	
	giudiziale) o se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del	
	Settore amministrativo di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe	
	un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto	
	amministrativo).	
	In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe	
	verificare se l’agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario	
	(circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub-conto,	
	da allegare al conto dell’agente contabile principale ma non	
	autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale	
	autonomia le proprie funzioni, senz’alcuna delega (in tal caso	
	assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di	
	autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).	
	In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione	
	rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni	
	mobili o “materie”, per i quali il Fabbioni avesse un “debito di	
	4	

	custodia”, bensì vari beni iscritti nell’inventario, che costituivano	
	immobilizzazioni nel patrimonio dell’Ente ed in relazione ai quali era	
	ravvisabile un mero “debito di vigilanza”.	
	Tale circostanza risulta confermata dal consegnatario Fabbioni.	
	Peraltro, la natura dei beni inventariati era tale da far ritenere	
	sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso	
	continuativo nell’Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in	
	magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.	
	Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l’assenza dell’obbligo	
	di resa del conto giudiziale, da parte del Fabbioni, per carenza dei	
	relativi presupposti normativamente previsti.	
	Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto	
	debba essere dichiarato improcedibile.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il	
	giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame	
	nel merito del conto, non v’è luogo a pronunzia sulle spese	
	processuali.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di	
	conto in epigrafe indicato, riguardante Stefano Fabbioni ,	
	consegnatario in servizio presso il Comune di Grottammare per	
	l’esercizio finanziario 2016 (conto n. 54539) .	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.	
	5	

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24/02/2025
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)